**Rapporto di minoranza 1**

**7628 R2** 3 febbraio 2020 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

**della Commissione formazione e cultura**

**sul messaggio 6 febbraio 2019 concernente la modifica parziale della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 - Insegnamento privato**

# Introduzione

Certamente gli abusi, le truffe e i raggiri di ogni sorta vanno puniti, e se possibile vanno creati i controlli affinché non accadano. Lo Stato ha un ruolo importante per garantire lo scambio corretto di prodotti, servizi e prestazioni; sia nell’ambito pubblico che privato. Non fa eccezione il settore dell’educazione e scolastico. Sappiamo che i furbi, gli approfittatori, i senza scrupoli ci sono ovunque, e che ormai anche nel mondo scolastico non mancano situazioni e opportunità per delinquere.

Ciò detto siamo contrari a fare di “ogni erba un fascio” e siamo contrari a entrare nella cultura del sospetto a tutto campo, e del dovere di dimostrare la propria innocenza anche prima di essere accusati di qualcosa; sono purtroppo invece tre atteggiamenti che emergono dal Messaggio governativo. Infatti, le misure che si vogliono introdurre, non vanno a punire chi ha sbagliato ma vanno a penalizzare tutte quelle scuole che da molti decenni e con radicata tradizione in Ticino hanno sempre offerto educazione eccellente e comportamenti esemplari.

Insomma, per aver la probabilità di colpire chi delinque si ritiene di mettere sotto osservazione preventiva tutto il mondo delle scuole private ticinesi.

Ricordiamo che le scuole private ticinesi educano più di 5'000 allievi all’anno, fanno risparmiare allo Stato oltre 50 milioni di franchi all’anno, e soprattutto non chiedono e non ricevono nulla dallo Stato. Sono quell’espressione spontanea della società civile, che creando opere proprie per affrontare un bisogno, lo Stato invece di ostacolare, di temere e di mettere sotto tutela dovrebbe invece incentivare e riconoscere portatrici di un’offerta pubblica di educazione complementare e indispensabile per l’intera scuola ticinese.

Non possiamo essere d’accordo con il Governo e con la Maggioranza commissionale perché se a questo punto, e conveniamo, alcune misure vanno prese; quelle proposte sono sbagliate nella forma, nella proporzione e nella giustificabilità rispetto ai rischi che si vogliono combattere.

Per queste e altre ragioni, che esprimeremo nel Plenum del Gran Consiglio, riteniamo che le proposte del Governo vadano ridimensionate e corrette.

1. Se intervento di controllo ci deve essere allora deve essere selettivo e non generale. Sappiamo benissimo che non tutte le scuole private sono uguali per tradizione, origine, idee, forza finanziaria, attrattività, accettazione popolare, qualità d’insegnamento ecc.… Inutile trattarle in blocco. Sappiamo benissimo dove si nascondono i più alti rischi che il Governo vorrebbe limitare. Per questa ragione riteniamo giusto escludere dal Cantone quelle scuole che non hanno nulla a che vedere con la nostra realtà socio-educativa e culturale, è il provvedimento centrale.
2. Se intervento di controllo ci deve essere allora deve essere differenziato per categorie di scuole. In quest’ottica riteniamo che ci deve essere una netta differenza di trattamento (controllo, concessione di licenza, pagamento di tariffe, e altro) da una parte tra le scuole dell’obbligo private parificate e quelle non parificate; e dall’altra tra le scuole che preparano alla maturità federale svizzera e quelle preparano ad altre forme di maturità.

 Per le scuole dell’obbligo parificate e per le scuole che preparano alla maturità federale svizzera chiediamo che non siano sottoposte alle misure inserite nel Messaggio del governo. Riteniamo infatti che quelle parificate sono già sottoposte ai giusti e corretti controlli da parte dell’autorità statale, mentre per le scuole che preparano alla maturità federale svizzera riteniamo che il titolo finale da raggiungere sia sufficientemente elevato da costringere le scuole che lo vogliono perseguire ad organizzarsi, gestirsi con trasparenza, selettività, serietà e qualità.

 Non facciamo segreto che in questo modo vogliamo incentivare le scuole private a proporsi principalmente come scuole che privilegiano la maturità di tipo svizzera rispetto ad altre possibilità. Siamo in Svizzera e il primato dei titoli svizzeri deve essere garantito e riconosciuto dal nostro Stato, e in questo senso l’autorità non deve ostacolare bensì favorire quelle scuole private che perseguono questo obiettivo.

1. Sui criteri di valutazione dei progetti di scuole private abbiamo diverse perplessità. Quella di sottoporre al Governo i piani pedagogici e i piani finanziari. Il Messaggio è totalmente silente, pur introducendo per legge questi due criteri, su cosa, come e quando l’esame statale dei documenti avverrebbe. Se il piano pedagogico della scuola x, o il piano di studio della scuola y non collimano con le idee e le visioni del DECS saranno scartati? Sappiamo tutti che le scuole private non ricevono soldi statali, ma che i 60 o 70 milioni di costi all’anno li devono coprire con le rette degli allievi, con le donazioni e con altre attività di raccolta fondi. Come può lo stato approvare o non approvare un piano finanziario di una scuola privata se già sa che da sempre queste scuole vivono nella precarietà finanziaria di anno in anno, contrariamente alle scuole statali che beneficiano di budget annuali sicuri pagati da tutti i contribuenti. Quali sono i criteri per accettare o non accettare un paino finanziario? Sarano i criteri del DECS che i soldi li riceve automaticamente? Ancora una volta come sarebbe avvenuto per la sperimentazione della SCV, si annunciano provvedimenti senza mai definire chiaramente a monte: chi, come, cosa e quando controlla; e men che meno i criteri per superare l’esame di controllo pedagogico e finanziario. Lasciando così la vita o la morte di un Istituto nelle mani del pieno arbitrio del DECS e della parzialità di giudizio del Governo, senza avere nemmeno previsto le possibilità ricorsuali.

 Non da ultimo vi sono seri dubbi e qualche certezza che i provvedimenti proposti siano legali e costituzionali in riferimento al diritto superiore.

1. Per finire non è dato di sapere come sarà la burocrazia, gli iter procedurali, gli iter di reclamo, le contestazioni, le certificazioni che lo Stato vorrà mettere in piedi per controllare tutto il mondo delle scuole private. Come non è dato di sapere il costo di tale operazione a senso unico.

Per questi brevi cenni introduttivi, e per altre ragioni, siamo quindi contrari alla proposta del Governo contenuta nel M 7628. Siamo contrari perché ci sembrano sproporzionati i mezzi e soprattutto perché andrebbero a colpire inutilmente, a gettare ombre di dubbi su quelle esperienze scolastiche virtuose e da lunghissimo tempo affermate sul nostro territorio. Non da ultimo non possiamo accettare l’invadenza statale così massiccia e ingiustificata in un settore, quello delle scuole private, che non beneficia di nessun aiuto diretto per funzionare pur svolgendo un compito pubblico molto importante per tutti.

La Commissione formazione e cultura ha esaminato il messaggio n. 7628 e sentito in data 11 giugno 2019 il consigliere di Stato Manuele Bertoli.

Le modifiche riguardano il titolo IX della legge sulla scuola (Insegnamento privato).

Sotto questo cappello vi sono attualmente varie scuole, che dipendono da normative cantonali e internazionali. Il quadro giuridico è abbastanza complesso.

Ad oggi in Ticino vi sono:

* scuole private dell’obbligo parificate e non parificate: non sono toccate dal punto principale del messaggio;
* scuole private postobbligatorie che preparano alla maturità liceale in Svizzera con esame di maturità svizzera (organizzato dalla Commissione svizzera di maturità), ossia il Collegio Papio di Ascona, il Liceo Diocesano di Lugano, il Liceo Galileo Galilei di Lugano e l’Everest Academy di Lugano: non sono toccate dal punto principale del messaggio;
* un’altra scuola privata postobbligatoria che prepara alla maturità liceale in Svizzera, ma con il baccalaureato internazionale: la The American School in Switzerland (TASIS) di Collina d’Oro, che non è toccata dal punto principale del messaggio;
* due scuole private postobbligatorie che preparano alla maturità liceale italiana, che figurano tra le cinque scuole italiane in Svizzera riconosciute dall’accordo internazionale sul riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera (RS 0.413.454.1): non sono toccate dal punto principale del messaggio. Le scuole italiane riconosciute in Svizzera in virtù di tale accordo sono: 1. Liceo Scientifico bilingue biculturale «V. Pareto», Losanna, con sez. staccata in Mies; 2. Istituto «Leonardo da Vinci» (Liceo scientifico e Liceo Linguistico), Lugano; 3. Liceo «Elvetico internazionale Salesiani Don Bosco» (Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale), Lugano; 4. Istituto sul Rosenberg - Sez. Italiana secondaria II grado (Liceo Scientifico, Liceo Linguistico), San Gallo; 5. Liceo Linguistico e Scientifico «Pier Martire Vermigli», Zurigo;
* due scuole private postobbligatorie che preparano alla maturità liceale all’estero con esame di maturità estero e che non fanno parte dell’elenco di scuole italiane in Svizzera riconosciute dall’accordo italo-svizzero citato al punto precedente (RS 0.413.454.1): esse sono toccate dal punto centrale del messaggio. Si tratta dell’Istituto Fogazzaro di Lugano e dell’Istituto Sant’Anna di Lugano/Santa Caterina di Locarno (scuola associata).

Il punto centrale del messaggio consiste nel completamento del capoverso 1 dell’art. 86 della Legge della scuola con una seconda frase: in base a tale completamento le scuole private non parificate che preparano alla maturità liceale con esame di maturità svolto all’estero e che non fanno parte dell’elenco di scuole italiane in Svizzera riconosciute dall’accordo italo-svizzero citato al punto precedente (RS 0.413.454.1) non saranno più autorizzate dal Cantone, a meno che non tengano gli esami di maturità in Svizzera.

Considerato che questo punto è da noi accolto; occorrerebbe però fare un inciso, e specificare meglio il concetto di scuole che preparano alla maturità liceale non parificate. A noi risulta che a nessun tipo di scuola secondaria II preparatrice della maturità, sia mai stata concessa la parificazione. Per la semplice ragione che, nonostante alcune l’abbiano richiesta, il Cantone non l’ha voluta prevedere nel suo ordinamento. Riteniamo una lacuna e un’ingiustizia questa situazione anche in rapporto a ciò che avviene nella quasi totalità dei Cantoni svizzeri. Lacuna da correggere il più presto possibile.

La disposizione transitoria della modifica di legge fa sì che tale novella legislativa si applichi solamente agli studenti iscritti a tali scuole dopo il 1. gennaio 2019. Invero il capoverso 1 dell’art. 86 indica in termini generali che il regolamento potrebbe prevedere un’eccezione alla regola, ad esempio nel caso venisse garantita l’applicazione di serie norme qualitative nel curriculum scolastico da parte delle scuole appartenenti a questa categoria. Norme che ipoteticamente potrebbero essere ad esempio garantite da una delle 5 scuole italiane in Svizzera riconosciute dall’accordo internazionale sul riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera (RS 0.413.454.1). Inoltre, va aggiunto che l’art. 6 di tale Accordo italo-svizzero permette il riconoscimento di nuove scuole italiane in Svizzera, con l’accordo del comitato tecnico misto che gestisce l’accordo. Pertanto, l’Istituto Fogazzaro di Lugano e l’Istituto Sant’Anna di Lugano con l’associato Istituto Santa Caterina di Locarno potrebbero percorrere queste strade, qualora ottemperassero ai requisiti richiesti.

***Per le altre modifiche di dettaglio del titolo IX della legge sulla scuola (Insegnamento privato) e i relativi adattamenti di regolamento; la MINORANZA chiede nel dispositivo di legge che sia specificato:***

* ***che le modifiche valgano solo per tutte le scuole preparatorie alla maturità privata diversa da quella federale svizzera e se vi fossero eccezioni queste devono essere specificate nella legge;***
* ***che per le scuole dell’obbligo parificate nessuna delle modifiche proposte (legge e regolamento) entri in vigore; e che quindi valga la prassi attuale***

# CONCLUSIONE

Dopo aver potuto conoscere e approfondire meglio la tematica grazie alle audizioni del DECS e delle scuole private in Commissione, tenuto conto di alcune proposte pertinenti emerse dalla parte dei rappresentanti delle scuole private; la MINORANZA della Commissione formazione e cultura ritiene urgente adottare una modifica legislativa per garantire meglio la serietà e la qualità dell’offerta formativa scolastica privata di grado secondario II presente sul territorio cantonale, **specificatamente per le scuole che non preparano alla maturità federale svizzera.**

**Non essendoci una chiara distinzione di trattamento e di controllo, a livello di legge proposta nel Messaggio governativo, tra le scuole che offrono una preparazione per la maturità federale svizzera e le scuole che preparano alla maturità di altro tipo o estero il Rapporto di maggioranza va bocciato. Le buone intenzioni e le promesse Dipartimentali e le eccezioni eventualmente da prevedere a regolamento, sono argomenti troppo deboli e forieri di confusione e di arbitrio nell’applicazione corretta delle nuove regole.**

**In sintesi, chiediamo con le modifiche contenute in questo rapporto di minoranza:**

* ***che le modifiche valgano solo per tutte le scuole preparatorie alla maturità privata diversa da quella federale svizzera e se vi fossero eccezioni queste devono essere specificate nella legge;***
* ***che per le scuole dell’obbligo parificate nessuna delle modifiche proposte (legge e regolamento) entri in vigore; e che quindi valga la prassi attuale***
* ***nessuna tassa deve essere emessa e percepita per procedure di controllo amministrativo e legale delle scuole private***
* ***che la denominazione di liceo possa essere mantenuta per le scuole di comprovata tradizione, esperienza e qualità che preparano alla maturità federale***

**🟑 🟑 🟑 🟑 🟑**

Visto quanto sopra, la minoranza 1 della Commissione formazione e cultura raccomanda al Gran Consiglio di non votare il rapporto di maggioranza e quindi di non approvare le modifiche della legge della scuola proposte dal Messaggio n. 7628.

Per contro chiede di approvare le modifiche di legge proposte nel presente Rapporto di minoranza 1.

Per la minoranza 1 della Commissione formazione e cultura:

Sergio Morisoli, relatore

Guerra - Guscio - Robbiani - Tonini

Disegno di

**LEGGE**

**della scuola del 1° febbraio 1990; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 6 febbraio 2019 n. 7628 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto di minoranza 1 3 febbraio 2020 n. 7628 R2 della Commissione formazione e cultura,

**d e c r e t a:**

**I**

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Introduzione dell’abbreviazione del titolo: LSc** |
|  | **Art. 82 cpv. 4 e 5**4Chi intende aprire una scuola dell’infanzia, una scuola elementare o una scuola media privata **nuova e non parificata** deve presentare al Consiglio di Stato un’istanza che presenta il progetto pedagogico accompagnata dai documenti previsti dal regolamento inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola e ai docenti, nonché un piano finanziario.5*Abrogato* |
| **Licei o scuole preparatorie alla maturità private** | **Art. 86 cpv. 1, 2 e 4**1L’apertura ~~e l’esercizio~~ **di licei e di scuole preparatorie** alla maturità private sono subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato; l’esame di maturità deve tenersi in Svizzera salvo eccezioni previste dal regolamento. **1bisL’esercizio dei licei e delle scuole preparatorie alla maturità non di tipo federale svizzera, è sottoposto a regolare e periodico controllo.** **Il Consiglio di Stato può fare eccezioni sulla base di criteri comprovanti la reputazione e la buona condotta che hanno dimostrato nel tempo.**2Chi intende **aprire un liceo** o una scuola preparatoria alla maturità privata, **non di tipo federale svizzera**, deve presentare al Consiglio di Stato un’istanza che presenta il progetto pedagogico accompagnata dai documenti previsti dal regolamento inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola e ai docenti, nonché un piano finanziario.4Il passaggio di allievi **dai licei e** dalle scuole preparatorie alla maturità private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami di ammissione. |
| **Accordi internazionali** | **Art. 87a (nuovo)**Sono riservati gli accordi internazionali inerenti all’apertura in Svizzera di scuole private riconosciute da Stati esteri. |
| **Tasse** | **Art. 90a (nuovo)**1Per l’istruzione delle pratiche di autorizzazione **per le scuole non parificate e per i licei e le scuole preparatorie alla maturità non di tipo federale svizzera** previste dal presente titolo, come pure per compiti speciali di visita, di controllo, di ispezione e di consulenza da parte del Dipartimento, sono percepite tasse e spese. 2Le tasse devono essere commisurate all’entità e al costo reale della prestazione fornita ritenuto un minimo di 200 franchi e un massimo di 5’000 franchi.3Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento l’ammontare e la modalità di pagamento delle singole tasse. |

**II - Disposizione transitoria della modifica del …**

La modifica dell’art. 86 cpv. 1 non si applica agli allievi iscritti alle scuole entro il 1° gennaio 2019.

**III**

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2019.

**Regolamento**

**della legge della scuola**[[1]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn1)

TITOLO III

**Insegnamento privato**

**Insegnamento in lingua italiana** (art. 80 cpv. 2 Lsc)

**Art. 73**1La deroga prevista dall’art. 80 cpv. 2 della legge è concessa dal Dipartimento solo nel caso di famiglie che risiedono temporaneamente e per un massimo di sei anni nel Cantone.[[84]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn84)

2Durante tale periodo agli allievi in età d’obbligo scolastico l’insegnamento deve essere impartito, almeno nella misura di 1/5 dell’orario settimanale, in lingua italiana.[[85]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn85)

3Dopo i sei anni la famiglia deve iscrivere i propri figli in età d'obbligo scolastico in una scuola pubblica o privata in cui l'insegnamento sia impartito interamente in lingua italiana.[[86]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn86)

4È riservata l’applicazione degli art. 53 cpv. 2 e 54 della legge.[[87]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn87)

**Apertura ed esercizio di scuole private**

**Art. 73a**[[88]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn88)1L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di scuole private deve essere richiesta al Dipartimento presentando un’istanza motivata.

2Per le scuole dell’obbligo **NON PARIFICATE** l’istanza deve contenere in particolare la descrizione del progetto pedagogico, che deve essere congruente con quanto disposto dalla legge, ed un piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine.

3All’istanza vanno allegati i documenti previsti dalla legge (art. 82 cpv. 4 e 5, 83 cpv. 1 e 2, 86 cpv. 2), nonché un’attestazione di idoneità dei locali giusta gli art. 82 cpv. 6 e 86 cpv. 3 della legge.

4La decisione sul rilascio dell’autorizzazione, sulla sua limitazione e sulla sua revoca compete ~~al Dipartimento.~~ al **Consiglio di Stato**

5È data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.

**Vigilanza generale e didattica sulle scuole dell’infanzia,**

**elementari e medie private parificate**

(art. 82, 83 e 96 Lsc)[[89]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn89)

**Art. 74**[[90]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn90)1Nell’ambito della vigilanza generale e didattica delle scuole dell’infanzia, elementari e medie private parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari al riconoscimento siano costantemente soddisfatti.

2La vigilanza è esercitata dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche.

3Il Dipartimento vigila anche affinché nell’esercizio dell’attività scolastica le scuole dell’infanzia, elementari e medie private parificate rispettino le disposizioni relative all’insegnamento contenute nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione, con particolare riferimento ai piani di studio, alle valutazioni e ai criteri di promozione, alla durata e all’organizzazione dell’anno scolastico.

4La presente disposizione si applica anche alle scuole speciali private.

**Vigilanza generale sulle scuole dell’infanzia, elementari**

**e medie private non parificate**(art. 82 e 85 Lsc)[[91]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn91)

**Art. 75**[[92]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn92)1Nell’ambito della vigilanza generale sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie private non parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all’apertura e all’esercizio siano costantemente soddisfatti.

2La vigilanza è esercitata dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche.

**Elenco delle scuole private dell’infanzia, elementari**

**e medie**[[93]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn93)

**Art. 76**[[94]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn94)Il Dipartimento pubblica annualmente l’elenco delle scuole private dell’infanzia, elementari e medie parificate e non parificate.

**Art. 77**…[[95]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn95)

**Art. 78**…[[96]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn96)

**Art. 79**…[[97]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn97)

**Passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, elementari**

**e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche**

**o private parificate**(art. 85 cpv. 2 Lsc)[[98]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn98)

**Art. 80**[[99]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn99)1Il passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato al superamento di una prova di accertamento.

2…[[100]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208%22%20%5Cl%20%22_ftn100)

3Le prove di accertamento sono organizzate dalle direzioni di istituto interessate in base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti di applicazione delle leggi speciali.

**Passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e**

**dalle scuole medie superiori private alle scuole medie**

**superiori pubbliche** (art. 85 cpv. 3 Lsc)

**Art. 81**1Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione.[[101]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208#_ftn101)

2Gli esami d’ammissione sono organizzati entro la fine di agosto, di regola in ogni istituto di scuola media superiore, in base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti degli studi.

**Insegnamento presso le famiglie**

**Art. 81a**[[102]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/208#_ftn102) La concessione dell’autorizzazione di cui all’art. 90 della legge spetta alla Divisione della scuola; è data facoltà di reclamo alla stessa Divisione.